



VISES ONG
ONLUS

VOLONTARI INIZIATIVE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE

STATUTO

ART. 1

Denominazione, e durata

L'Associazione Italiana denominata "VISES - Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico Sociale - ONLUS", in forma abbreviata denominata anche "VISES - ONLUS", costituita a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro diretto e indiretto, operando per lo sviluppo di iniziative intese a tutelare la dignità dell'uomo, in attuazione del principio di solidarietà.

L'Associazione, costituita, su impulso di Federmanager, da un gruppo di Dirigenti, è aperta alla partecipazione di Dirigenti, Quadri, Professionisti, Docenti, anche in pensione, e a chiunque ne condivida le finalità descritte nell'art. 2 del presente Statuto.

L'Associazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, svolge anche il ruolo di ONG di riferimento della FEDERMANAGER - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali - per la realizzazione, in Italia e all'estero delle attività di cui all'art. 2.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 2

Scopo

L'Associazione ha lo scopo di realizzare iniziative e progetti favorendo, ove possibile, quelli a contenuto interetnico, da svolgere in particolare nei Paesi in Via di Sviluppo ed in Italia, indirizzati al conseguimento della promozione umana, della difesa della qualità della vita, della dignità e della libertà dell'uomo e alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

A titolo indicativo l'Associazione contribuisce al trasferimento di tecnologie, tecniche, energie, conoscenze ed esperienze, anche attraverso la formazione professionale di operatori locali, per lo sviluppo dei Paesi emergenti, mediante l'opera di un volontariato attivo e cosciente. Tale azione verrà svolta liberamente dall'Associazione sul territorio nazionale ed all'estero, anche in collaborazione con enti, organizzazioni internazionali, aziende pubbliche e private, associazioni di volontariato nazionali ed internazionali, che ne facciano richiesta, con particolare riguardo alle associazioni che sono espressioni delle comunità locali nei Paesi in via di sviluppo con i quali l'Associazione intende avere rapporti e che potranno costituire Organizzazioni partner di Vises.

L'Associazione può fare convenzioni di rappresentanza con organismi esteri, aventi analoghi scopi sociali.

Al fine di adempiere ai suoi compiti istituzionali, l'Associazione si avvale del contributo volontario dei propri iscritti, di professionisti, docenti e tecnici di provate capacità, che accettano di svolgere la loro attività di esperti senza retribuzione alcuna, salvo l'eventuale rimborso spese concordato preventivamente con il Consiglio Direttivo.

Nel quadro della propria azione, l'Associazione promuove la formazione professionale di giovani volontari attraverso la loro attiva partecipazione a progetti affidati ai soci seniores.

L'Associazione opera tenendo conto dei fini previsti dalla Legge 49/87 e delle sue successive modificazioni e integrazioni, nonché nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli stabiliti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Per eventuali rapporti con i Ministeri e con gli Organismi Internazionali su specifici progetti, l'Associazione applicherà le disposizioni previste dai medesimi.

Per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione si avvarrà, a titolo esemplificativo, di: missioni di soci e di esperti volontari, seminari, conferenze, pubblicazioni, mass media in generale, studi per conto



VISES ONG
ONLUS

VOLONTARI INIZIATIVE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE

terzi, organizzazioni di comitati in Italia e all'estero, studio e realizzazione di modelli e di prototipi, organizzazione di corsi informativi e formativi per la preparazione di specialisti volontari.

E' tassativamente esclusa ogni concorrenza con organizzazioni o uffici di consulenza e con il mercato del lavoro, nonché l'effettuazione di attività diverse da quelle compatibili con il presente art. 2.

Sarà facoltà di Vises di organizzarsi in Gruppi "Territoriali" il cui funzionamento, nel rispetto del presente statuto, dovrà essere disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

ART. 3

Risorse finanziarie

Il finanziamento dell'Associazione è costituito da:

- quote associative dei soci;
- sovvenzioni, contributi o elargizioni di persone, organizzazioni private, organismi ed enti pubblici, istituzioni italiane o straniere, lasciti, legati, donazioni, sponsorizzazioni e simili, finanziamenti a fondo perduto o non, accettati dal Consiglio Direttivo;
- attività di raccolta fondi;
- proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, nonché delle attività accessorie, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dallo studio ed utilizzo di brevetti;
- interessi attivi e redditi dai beni appartenenti all'Associazione.

ART. 4

Sedi

La sede legale e gli uffici centrali sono a Roma.

L'Associazione potrà altresì istituire Sedi Operative sia in Italia che all'estero.

Dette Sedi potranno essere istituite con competenza su una o più regioni, province o comuni. Alle Sedi Operative spettano i compiti indicati nel Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Soci

Dell'Associazione possono far parte persone che ne condividano le finalità e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento. L'ingresso dei soci ordinari è deliberato dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

Tutti i soci hanno parità di diritti compreso quello di voto e si distinguono in:

Soci Ordinari. Persone fisiche e giuridiche, aziende, enti, organizzazioni, associazioni e simili con interesse per le attività dell'Associazione che si impegnino economicamente a sostenerne l'attività attraverso il versamento della quota associativa e attraverso la partecipazione alla vita dell'Associazione medesima. Tra i Soci Ordinari è annoverata Federmanager – Federazione Dirigenti di Aziende Industriali, alla quale viene riconosciuto il merito di aver favorito, anche tramite il lavoro dei dirigenti che rappresenta, la creazione dell'Associazione Vises.

Soci Onorari. Persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche, aziende, enti, organizzazioni, associazioni, con particolari benemeritenze nei settori di cui all'art. 2.

La qualifica di socio onorario è deliberata dal Consiglio direttivo. Il socio deve operare per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e di ogni altra disposizione approvata dal Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.



VISES ONG
ONLUS

VOLONTARI INIZIATIVE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'Associazione si riserva la cancellazione dall'elenco dei soci in caso di morosità per un periodo di due anni consecutivi.

L'esclusione di un socio non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi accertati dal Consiglio Direttivo.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso dinanzi al Collegio dei Probiviri.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6

Quote associative ed esercizio finanziario

La quota minima per i soci è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7

Organi dell'Associazione

Gli organi della Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Probiviri;

possono, inoltre, essere nominati un Comitato di Indirizzo Strategico e uno o più Vice Presidenti.

ART. 8

Assemblea Generale dei soci

E' costituita da tutti i soci elencati nell'art. 5 e decide in modo sovrano su tutta l'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ogni volta che lo reputa necessario o quando ne faccia esplicita richiesta Federmanager oppure 1/10 dei soci e comunque almeno una volta all'anno.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, se nominato o il Consigliere più anziano presente.

I soci possono farsi rappresentare per delega da un altro socio ma non è consentito il cumulo di deleghe oltre il numero di cinque.

Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno come indicato dal Consiglio Direttivo e includere il testo delle risoluzioni proposte dai soci nel caso di convocazione su richiesta di almeno 1/10 degli stessi.

L'Assemblea generale delibera esclusivamente sulle questioni poste all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno inviato ai Soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.



VISES ONG
ONLUS

VOLONTARI INIZIATIVE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE

In deroga al comma precedente, in caso di urgenza, l'Assemblea potrà inoltre essere convocata mediante avviso inviato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Possono prendere parte ai lavori dell'Assemblea con ogni potere i soci in regola con il pagamento delle quote correnti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario. Non si fa luogo alla nomina del segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

Su decisione del Consiglio Direttivo da indicarsi nella convocazione, l'Assemblea può riunirsi anche per audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche fuori dall'Italia, che siano audio-collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni dandone conto nel verbale; (ii) sia consentito al Presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Il luogo della riunione sarà quello in cui si trova il Presidente dell'Assemblea. Qualora il Presidente si trovasse all'estero, sarà facoltà dell'Assemblea nominare un altro partecipante, purché in Italia, come Presidente dell'adunanza.

ART. 9

Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera su tutti gli argomenti alla stessa riservati dalla legge o dallo Statuto e su tutti quelli comunque portati alla sua decisione, ai sensi del precedente art. 8.

Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea Generale Ordinaria con all'ordine del giorno il rapporto annuale del Consiglio Direttivo sui progetti sociali realizzati ed in corso di realizzazione, sulla situazione gestionale e finanziaria dell'Associazione, e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo è a disposizione dei soci nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea Generale in seduta ordinaria, sono valide quando vi partecipi almeno il 50% degli aventi diritto, in proprio o per delega.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei soci presenti.

ART. 10

Poteri dell'Assemblea Generale Straordinaria

Essa delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o dai soci che rappresentino un decimo o più del totale.

Questi ultimi dovranno chiedere al Presidente, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, che siano sottoposti a delibera uno o più argomenti oltre quelli già indicati all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, proponendo un testo di risoluzione.

La richiesta dei soci deve essere inviata per iscritto a mezzo raccomandata sottoscritta da tutti i soci proponenti ed indirizzata al Presidente.

In tal caso, il Presidente invia almeno 10 giorni prima della data di convocazione un supplemento dell'ordine del giorno con il testo delle risoluzioni proposte.

In prima convocazione l'Assemblea delibera validamente quando vi prendano parte la maggioranza dei



WISES ONG
ONLUS

VOLONTARI INIZIATIVE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE

soci aventi diritto, in proprio o per delega. In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

ART. 11

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di soci compreso fra un minimo di tre ed un massimo di dieci.

Previa deliberazione del numero dei membri, l'Assemblea Generale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo salvo che per i consiglieri che, di diritto, sono nominati direttamente da Federmanager secondo le seguenti quote di riserva:

- In caso di n. tre consiglieri, uno sarà di nomina Federmanager;
- In caso di n. cinque consiglieri, due saranno di nomina Federmanager;
- In caso di n. sette consiglieri, tre saranno di nomina Federmanager;
- In caso di n. nove consiglieri, quattro saranno di nomina Federmanager;
- In caso di n. dieci consiglieri, cinque saranno di nomina Federmanager. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di grave impedimento o dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione, salvo che per la sostituzione di consiglieri di nomina Federmanager che vengono sostituiti direttamente da quest'ultima.

La nomina viene sottoposta all'approvazione definitiva nel corso della prima Assemblea successiva.

I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo del quale vengono chiamati a far parte.

ART. 12

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri decisionali e di attuazione che non siano riservati, ai sensi del presente Statuto, all'Assemblea Generale o ad altri organi.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il piano finanziario preventivo per l'esercizio successivo.

Delibera inoltre sul riconoscimento dello stato di Socio onorario.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente e individua la data utile per la convocazione dell'Assemblea.

In caso di particolari situazioni critiche, è prevista una proroga di due mesi oltre il termine massimo.

ART. 13

Svolgimento delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica certificata o email, contenente l'indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio Direttivo potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo può radunarsi anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o audio conferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.



WISES ONG
ONLUS

VOLONTARI INIZIATIVE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, tramite apposita delibera, a quale consigliere conferire l'incarico di Tesoriere con conseguente affidamento dei compiti di redazione dei conti dell'Associazione ed effettuazione dei pagamenti. Il consigliere con compiti di tesoriere sarà altresì deputato alla ricezione ed all'incassato delle somme dovute, rilasciandone ampia quietanza liberatoria, e, dietro delibera del Consiglio Direttivo, provvede all'acquisto o alla vendita di tutti i beni dell'Associazione, a concedere ed estinguere tutte le garanzie e cauzioni nonché a costituire depositi.

Il Consigliere Tesoriere ha altresì il potere per aprire, esercire e chiudere qualsivoglia conto corrente bancario e postale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al singolo consigliere deleghe per specifici incarichi, con le limitazioni di volta in volta stabilite nella delibera.

ART. 14

Funzioni del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, o il Consigliere più anziano, propone al Consiglio Direttivo gli argomenti da trattare, assume e dà le direttive per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e sovrintende al funzionamento dell'Associazione che egli rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente può conferire procure speciali per singoli atti, per la rappresentanza di fronte ai terzi e per stare in giudizio; in caso di assenza o impedimento del Presidente, tale potere spetta al Vice Presidente, se nominato o al Consigliere più anziano.

ART. 15

Gratuità delle cariche

Le funzioni ed i compiti dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, le Sedi Operative e di altri organi istituiti con il Regolamento dell'Associazione, nonché dei Delegati, sono svolte a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 16

Scioglimento dell'Associazione

Con le stesse modalità degli artt. 8 e 10 del presente Statuto viene convocata in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci. In caso di scioglimento, comunicato tempestivamente agli organi interessati, l'Assemblea contestualmente nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità.

ART. 17

Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura, alle modifiche ed agli aggiornamenti del Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.



VISES ONG
ONLUS

VOLONTARI INIZIATIVE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE

ART. 18

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale Ordinaria elegge, anche tra i non soci, tre Revisori effettivi e due supplenti dotati di titolo o di specifica professionalità e ne designa il Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale.

ART. 19

Collegio dei Proviviri

L'Assemblea Generale Ordinaria elegge tra i Soci, al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, tre Proviviri e ne designa il Presidente.

Il Collegio dei Proviviri dirime le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi.

In tale contesto esso giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il lodo è emesso a maggioranza ed è inappellabile.

I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 20

Comitato di Indirizzo Strategico

L'Assemblea Generale Ordinaria può deliberare l'istituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico chiamando a farne parte personalità che abbiano raggiunto livelli di eccellenza, autorevolezza e notorietà nello svolgimento dell'attività professionale, ed abbiano ispirato la propria vita all'etica della responsabilità, a principi e valori rispettosi della persona umana, della convivenza civile e sociale.

Il Comitato di indirizzo strategico si riunisce due volte all'anno per proporre, in modo non vincolante, nuove linee strategiche di azione dell'Associazione verificarne lo stato di attuazione riferendo direttamente al Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare i precedenti Presidenti.

ART. 21

Esclusione di responsabilità

Nessun socio è personalmente responsabile degli impegni assunti dall'Associazione, che ne risponde attraverso i propri organi e le proprie risorse.

E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione ai soci.

E' obbligo dell'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22

Richiamo alle normative del Codice Civile

Si fa riferimento - nel silenzio del presente Statuto - a tutte le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in quanto applicabili ed alla normativa inerente le ONLUS.